



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

Staff del Capo Area

Al Sig. Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Condono e Controllo del Territorio

Al Sig. Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Edilizia
Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco

Al Sig. Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Sportello Unico Edilizia

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Amministrativo

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni e Contenzioso

E, p.c. Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 200294 del 12.03.2015

Oggetto: l'armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali - D. Lgs. n. 118/2011 -
Principio contabile della contabilità finanziaria n. 4/2 fondo rischi
contenzioso.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 rubricato "*Principi contabili generali e applicati*" prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il principio contabile della contabilità finanziaria n. 4/2 prevede, tra l'altro, per quanto attiene la spesa corrente (punto 5.2) alla lettera h), la creazione di un fondo rischi contenzioso "*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione*

l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)".

Al fine di adempiere alla citata prescrizione normativa connessa alla creazione del fondo rischi in argomento, si invitano le funzioni dirigenziali in indirizzo a volere effettuare una attenta ricognizione del contenzioso esistente all'interno del proprio Ufficio e predisporre una dettagliata relazione descrittiva nella quale siano riportati, tra gli altri, gli estremi del contenzioso, lo stato, l'importo degli oneri previsti, eventuali impegni di spesa assunti, ed ogni altro dato ritenuto utile. **UTILIZZARE PROSPETTO?**

Il celere riscontro ⁽¹⁾ dovrà essere inoltrato direttamente all'Area del Bilancio e all'Organo di revisione dell'Ente che, come disposto dal citato Principio Contabile, "dovrà provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti", ed allo scrivente per opportuna conoscenza.

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Bohuslav Basile

⁽¹⁾ In considerazione che il 31.03.2015 scade il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali.